

DELIBERA N. 16 DEL 06/06/2024

OGGETTO: Comune [REDACTED] - presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio.

II COMITATO

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024 di fissazione della data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, relativo al turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTO altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle campagne amministrative e europee, indette queste ultime con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2024, il divieto di comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all’efficace assolvimento delle proprie funzioni, decorre dal 11 aprile u.s. al giorno antecedente quello dell’espletamento delle operazioni di voto in cui vige il cd. silenzio elettorale;

VISTA la segnalazione acquisita al prot. 11155 del 03 giugno 2024, a firma [REDACTED], trasmessa sul presupposto della presunta violazione del divieto



di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 della legge 28/2000, effettuata, in modo reiterato, da parte del [REDACTED] e della quale vengono indicati a comprova diversi post pubblicati sulle pagine social di quest'ultimo (Instagram e Facebook).

PREMESSO che:

- nella citata segnalazione si denuncia che [REDACTED] “sta utilizzando la comunicazione istituzionale in subdola connessione con quella del proprio profilo sociale, equivocando anche sulla denominazione [REDACTED]”
- con essa si mira a “propagandare.....le attività dell'amministrazione, in maniera personale e personalistica con tanto di foto in cui [REDACTED] e di dichiarazioni antagonistiche rivolte alla parte avversaria”;
- sempre come si legge nella segnalazione, si riscontra “una chiara correlazione tra [REDACTED] e con evidente commistione a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni, prive della richiesta necessaria indispensabilità (cfr Del. n. 130/2023 Agcom Comune di Trapani)”;
- il Corecom ha avviato il procedimento di contestazione, con nota (prot. 11271 del 03 giugno 2024) nella quale facendo riferimento al contenuto della segnalazione pervenuta, ha invitato il comune a presentare controdeduzioni nel termine di 24 ore dal ricevimento della stessa;
- il riscontro da parte del comune è stato acquisito al prot. 11514 del 06 giugno 2024;

CONSIDERATO che:

- in sede di istruttoria si sono esaminati i seguenti post elencati nella segnalazione:
 - 29.5.2024 – [REDACTED]
 - 28.5.2024 – [REDACTED]
 - 27.5.2024 – [REDACTED]
 - 24.5.2024 – [REDACTED]
 - 23.5.2024 – [REDACTED]
 - 20.5.2024 – [REDACTED]
 - 16.5.2024 – [REDACTED]
 - 14.5.2024 – [REDACTED]
- tutti i post hanno un contenuto volto a comunicare, con finalità chiaramente propagandistiche, le attività poste in essere dall'amministrazione [REDACTED] e, in coda agli stessi, risultano i seguenti hashtag # [REDACTED];
- non risultano condivisibili le motivazioni contenute nella nota di controdeduzioni sia circa questo aspetto della natura propagandistica, che viene negata, sia circa la riconducibilità al solo profilo personale dei post in questione;
- infatti, ricercando il profilo [REDACTED] cliccando sulla quale si apre la pagina [REDACTED] su cui appare in evidenza la foto dello stesso che [REDACTED]
- vi è, inoltre, una correlazione fra il sito del [REDACTED] e i profili social [REDACTED] come verificabile accedendo al seguente link [REDACTED]
- il Corecom Calabria ha sensibilizzato tutti i comuni della regione, con note inviate a ciascuno di essi, al rispetto del divieto di comunicazione istituzionale, facendo presente l'avvenuta pubblicazione di FAQ di chiarimento in materia, reperibili sul sito dell'Agcom e del Corecom, nelle quali sono anche contemplati quesiti sul corretto utilizzo di profili privati;



- che nelle FAQ, pur citate nelle controdeduzioni nel modo maggiormente conducente alla propria posizione, viene affrontato, invero, anche il quesito “[Ai fini dell'applicazione del divieto le attività dei singoli titolari di cariche pubbliche possono essere imputate alla pubblica Amministrazione di cui fanno parte?](#)” la cui relativa indicazione si adatta al caso di specie;
- che, in particolare, dalla stessa si desume che se è vero che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, tuttavia “allorquando si accerti nel caso concreto una chiara correlazione tra le attività svolte “*uti singuli*” e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad es. attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali) si rivela una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa..... e ne discende l'imputabilità all'Ente delle attività e il contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibilità di deroga. Es. Messaggistica Whatsapp con un'utenza mobile indicata nella pagina istituzionale del Comune e predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto la trasmissione di immagini relative ad incontri e la condivisione di video per orientare una posizione nel referendum comunale - [Delibera 524/18/CONS.](#)”

RAVVISATA la riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e ricadendo la stessa nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che

- tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;
- in particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità, a causa della correlazione fra il sito istituzionale del comune e i profili social del sindaco e per l'utilizzo di segni distintivi quale ██████████ che ingenerano confusione circa la provenienza della comunicazione; né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della suddetta comunicazione, oggetto di segnalazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

VISTA ed esaminata la proposta del Dirigente della Struttura, il quale, analizzata la relazione predisposta dall'Ufficio proponente, ha rilasciato il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico- amministrativa- procedurale del presente atto.

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato

DELIBERA



*Consiglio regionale
della Calabria*



1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del [REDACTED] per la violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, relativamente alle comunicazioni di cui ai post indicati in narrativa;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il segretario del Co.Re.Com.
f.to Pasquale Petrolo

Il Presidente
f.to Fulvio Scarpino

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005